



Adottata dal Direttore Generale in data 16 MAG. 2018

OGGETTO: Risoluzione rapporto di lavoro per inidoneità dipendente **M.I.** matricola n. **8038**, Tecnico di Laboratorio, a decorrere dal **01/06/2018** (ultimo giorno lavorativo 31/05/2018).

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 16 MAG. 2018 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Il Direttore Generale	Dott.ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal	
Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

SU proposta del S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane;

PREMESSO che il dipendente **M.I.**, nato il 01/08/53, matricola n. 8038, aveva inoltrato istanza, registrata al repertorio del Protocollo aziendale n. 22465 del 10/10/2017, per essere sottoposto ad accertamenti sanitari al fine di valutare la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inabilità ai sensi della legge n. 335/1995, Art. 2, comma 12;

ATTESO che il dipendente di cui trattasi è stato sottoposto, in data 09/05/2018, ad accertamenti sanitari dalla "Commissione Medica di Verifica di Cagliari - Ministero dell'Economia e delle Finanze", territorialmente competente;

ATTESO altresì che il Giudizio Medico - Legale ai fini della Legge 335/1995 è risultato "A) non idoneo permanentemente in modo assoluto a qualsiasi proficuo lavoro, per patologie allo stato degli atti mai valutate ai fini della dipendenza da causa di servizio. B) Non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa" di cui al verbale n. 7964 del 09/05/2018;

VISTI il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 12.02.2004 e la circolare Inpdap n. 37/2004 che in via del tutto eccezionale ritiene valido il verbale di visita medico-collegiale con il giudizio "A) non idoneo permanentemente in modo assoluto a qualsiasi proficuo lavoro, per patologie allo stato degli atti mai valutate ai fini della dipendenza da causa di servizio. B) Non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa";

VISTO l'Art. 23, comma 3, del CCNL Comparto S.S.N. del 01.09.1995 che prevede la possibilità di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro in caso un dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro;



Segue deliberazione n. 1035 del 16 MAG. 2018

- RITENUTO** di dover procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro a decorrere dal **01/06/2018** del dipendente **M.I. matricola n. 8038**, nato il 01/08/53;
- RAVVISATO** che l'Azienda provvederà a corrispondere al dipendente, con separato atto, l'indennità sostitutiva del preavviso ai sensi dell'Art. 23, comma 3, del CCNL Comparto S.S.N. del 01.09.1995;
- CON PARERE** favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- di disporre, dal **01/06/2018** (ultimo giorno lavorativo 31/05/2018), la risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente **M.I. matricola n. 8038**, nato il 01/08/53, giudicato dalla Commissione Medica di Verifica di Cagliari - Ministero dell'Economia "A) *non idoneo permanentemente in modo assoluto a qualsiasi proficuo lavoro, per patologie allo stato degli atti mai valutate ai fini della dipendenza da causa di servizio.* B) *Non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa*" di cui verbale n. 7964 del 09/05/2018;
- di trasmettere all'Inps Gest. ex Inpdap la documentazione utile ai fini del conseguimento da parte dell'interessato del trattamento di quiescenza nonché della corresponsione del Trattamento di Fine Rapporto;
- di provvedere con separato atto alla corresponsione della indennità sostitutiva del preavviso così come previsto dall'Art. 23, comma 3, del CCNL Comparto S.S.N. del 01.09.1995.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Balata

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Vinicio Atzeni

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Graziella Pintus